



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
ST&A SRL, MONTANA SPA, rappresentate e difese dagli avv. Enzo Robaldo e
Pietro Ferraris, con domicilio ex art. 25 cpa presso la segreteria del TAR in Brescia,
via Zima 3;

contro

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL SIN “BRESCIA – CAFFARO”,
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, non costituitisi in
giudizio;

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

nei confronti di

AECOM URS ITALIA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Alberto Benzoni e Chiara Ghidotti, con domicilio eletto presso la seconda in Brescia, via Solferino 59;

NCE SRL, quale mandataria del RTI con HPC AG, non costituitasi in giudizio;
COMUNE DI BRESCIA, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

(a) nel ricorso introduttivo, in via principale:

- dell'intera procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica riguardante la MISE e la bonifica/messa in sicurezza permanente delle acque sotterranee (lotto 1), nonché la bonifica/messa in sicurezza permanente del suolo e del sottosuolo (lotto 2), presso lo stabilimento Caffaro di Brescia, nel sito di interesse nazionale (SIN) "Brescia – Caffaro";
- della determinazione del Commissario Straordinario del SIN "Brescia – Caffaro" n. 0018/2016 del 3 novembre 2016, con la quale è stata nominata la commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche;
- del regolamento interno, entrato in vigore il 28 ottobre 2016, che definisce i criteri di nomina in via transitoria delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 comma 12 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- con domanda di risarcimento;

(b) nel ricorso introduttivo, in subordine:

- della nota del responsabile del procedimento prot. n. 0009/2017 del 14 febbraio 2017, con la quale è stata comunicata l'esclusione delle ricorrenti, per entrambi i lotti, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto inadeguato il progetto in relazione al criterio di cui all'art. 13.A.4 del disciplinare di gara (affidabilità della soluzione);

- del verbale della commissione giudicatrice del 31 gennaio 2017, nella parte in cui è stato attribuito un punteggio pari a zero (inadeguato) al progetto delle ricorrenti in relazione al criterio di cui all'art. 13.A.4 del disciplinare di gara;
- dell'allegato al verbale della commissione giudicatrice del 31 gennaio 2017, nella parte in cui è stato valutato come inadeguato il progetto delle ricorrenti in relazione al criterio di cui all'art. 13.A.4 del disciplinare di gara, senza alcuna motivazione circa il punteggio attribuito per gli altri criteri;
- della nota senza protocollo pubblicata sul sito *web* istituzionale del Commissario Straordinario del SIN "Brescia – Caffaro" in data ignota, recante la notizia dell'aggiudicazione provvisoria in data 10 febbraio 2017 a favore della controinteressata Aecom Urs Italia spa;
- con istanza di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente *medio tempore* stipulato, e domanda di risarcimento;

(c) nei motivi aggiunti:

- del provvedimento, sconosciuto quanto al numero di protocollo, con cui il Commissario Straordinario del SIN "Brescia – Caffaro" ha disposto, in data 20 aprile 2017, l'aggiudicazione definitiva di entrambi i lotti alla controinteressata Aecom Urs Italia spa;
- della nota del Commissario Straordinario del SIN "Brescia – Caffaro" del 21 aprile 2017, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva dei lotti suindicati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e di Aecom Urs Italia spa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Commissario Straordinario del sito di interesse nazionale (SIN) “Brescia – Caffaro”, con bando pubblicato sulla GUUE del 21 settembre 2016, ha indetto la procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica riguardante la MISE e la bonifica/messa in sicurezza permanente delle acque sotterranee (lotto 1), nonché la bonifica/messa in sicurezza permanente del suolo e del sottosuolo (lotto 2), presso lo stabilimento Caffaro di Brescia.
2. Per l’aggiudicazione è stato scelto il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Come esposto nella relazione di sintesi allegata agli atti di gara (v. doc. 17 delle ricorrenti), l’area dello stabilimento Caffaro è delimitata a nord da via Milano, a sud dalla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, a ovest da via Villa Glori, e a est da via Nullo. La superficie è pari a circa 116.000 mq. A partire dal 1906 nell’area si sono insediate varie aziende (alcune ancora attive), che, in fasi diverse, si sono occupate di processi di cloro-soda e della produzione tanto di sostanze inorganiche (ossicloruri di rame, acido arsenico e arseniati, sublimato corrosivo - cloruro mercurio, perborato di sodio, clorato di sodio, clorito di sodio), quanto di sostanze organiche (Chlorothalonil, PCB e simili, polimeri clorurati, DDT).
4. Nella relazione di sintesi è descritto anche lo stato di inquinamento attuale dello stabilimento Caffaro (v. paragrafo 7.3 per la matrice ambientale suolo e sottosuolo; paragrafi 8.5, 8.7, 9.3 per la matrice ambientale acque sotterranee).
5. I principali inquinanti rilevati nella matrice ambientale suolo e sottosuolo nel corso di più campagne di caratterizzazione sono i seguenti: arsenico (nella zona sud-est), mercurio (in concentrazioni superiori alle CSC in quasi tutto lo

stabilimento), piombo (in piccoli nuclei su tutta la superficie dello stabilimento), rame (in nuclei su tutta la superficie dello stabilimento), PCB, PCN e PCT (in concentrazioni superiori alle CSC su buona parte della superficie dello stabilimento), α HCH, β HCH, lindano (principalmente nella zona sud-ovest), DDD, DDT, DDE (su tutta la superficie dello stabilimento), diossine e furani PCDD/PCDF (in modo pressoché uniforme su tutta la superficie dello stabilimento). L'ARPA ha inoltre individuato una sorgente di contaminazione di cromo esavalente nella zona limitrofa al piezometro Pz10, verso il centro dello stabilimento.

6. Gli inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC rilevati nella matrice ambientale acque sotterranee (monitoraggio di dicembre 2015) sono i seguenti: arsenico, cromo esavalente, cromo totale, mercurio, sommatoria organoalogenati, cloroformio, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, sommatoria fitofarmaci, β HCH, PCB totali. Quasi tutti i valori più elevati si trovano nel piezometro Pz10. A valle e nelle aree circostanti è stata inoltre rilevata la presenza di alcuni *plumes* di contaminazione con origine certa nello stabilimento Caffaro (mercurio, tetraclorometano, cloroformio, PCB, tricloroetilene). In considerazione della presenza di inquinanti nella falda, dal 2003 è in funzione nello stabilimento una barriera idraulica, quale opera di messa in sicurezza di emergenza (MISE), che attualmente preleva, attraverso sette pozzi industriali, circa 1.300 – 1.400 mc/h. Il pompaggio mantiene in forte depressione la falda, impedendo il contatto con i terreni inquinati. L'acqua prelevata viene trattata con appositi filtri (limitatamente ai prelievi dai pozzi 2 e 7) per la rimozione di PCB, mercurio e solventi organoclorurati, e viene poi scaricata in un corpo idrico superficiale.

7. Nella parte finale (paragrafo 10) la relazione di sintesi descrive lo studio di fattibilità elaborato da Sogesid spa nel settembre 2015 per la bonifica della falda compresa nell'intero SIN "Brescia – Caffaro", e in particolare nell'area a sud dello

stabilimento Caffaro. Tale studio combina le seguenti tecniche: (a) emungimento della falda tramite pozzi, con successivo trattamento dell'acqua in un apposito impianto, e recapito in un corpo idrico superficiale oppure direttamente in falda (*Pump & Treat*); (b) riduzione chimica *in situ* (ISCR), consistente nell'immissione in falda di reagenti allo scopo di ridurre il cromo esavalente e il cromo trivalente, previa sperimentazione dell'efficacia; (c) pompaggio dell'acqua di falda, con successivo trattamento all'esterno dei pozzi (mediante additivi oppure in un apposito impianto), e reimmissione direttamente in falda o nella zona insatura del terreno (*Groundwater Circulation Wells*).

8. Le ricorrenti ST&A srl e Montana spa hanno partecipato alla procedura di gara in costituendo RTI, ma il loro progetto di bonifica è stato ritenuto inidoneo dalla commissione giudicatrice, per entrambi i lotti, in relazione al criterio di cui all'art. 13.A.4 del disciplinare di gara (affidabilità della soluzione). Di conseguenza, l'offerta è stata esclusa, come previsto dal disciplinare di gara per il caso di giudizio unanime di inadeguatezza nel suddetto criterio (v. nota del responsabile del procedimento del 14 febbraio 2017; verbale della commissione giudicatrice del 31 gennaio 2017; allegato al medesimo verbale).

9. Al termine della procedura di gara è risultata aggiudicataria in via provvisoria, per entrambi i lotti, la controinteressata Aecom Urs Italia spa.

10. Contro gli atti di gara, ai fini dell'annullamento dell'intera procedura a partire dalla nomina della commissione giudicatrice, avvenuta il 3 novembre 2016, e in subordine contro l'esclusione della loro offerta, ai fini della riammissione e di un nuovo esame, le ricorrenti hanno presentato impugnazione, formulando diverse censure, che possono essere sintetizzate in due argomenti:

(i) a sostegno della caducazione dell'intera procedura, si afferma l'incompatibilità di tre componenti della commissione giudicatrice (il prof. Carlo Gorio, il dott.

Pierluigi Vercesi e il prof. Mentore Vaccari) per violazione dell'art. 77 commi 4 e 6 del Dlgs. 50/2016, e dell'art. 51 cpc;

(ii) contro l'esclusione dalla gara, si sostiene che il progetto delle ricorrenti sarebbe stato erroneamente ritenuto troppo innovativo nella metodologia, e non attendibile relativamente alla quantificazione dei costi, a causa dell'impostazione professionale prevalentemente ingegneristica dei commissari, non bilanciata da soggetti con competenza biotecnologica.

11. Oltre all'annullamento degli atti impugnati, le ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente *medio tempore* stipulato, e il risarcimento dei danni subiti.

12. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. Con analoga richiesta si è costituita la controinteressata.

13. In corso di causa le ricorrenti hanno esteso l'impugnazione all'aggiudicazione definitiva di entrambi i lotti a favore della controinteressata (v. verbale del 20 aprile 2017 e determinazione commissariale n. 6 del 21 aprile 2017).

14. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte già anticipate in sede cautelare (v. ordinanza n. 173 del 10 aprile 2017).

Sul rito applicabile

15. Sotto il profilo processuale, si ritiene che l'esclusione dalla procedura di gara dopo la valutazione del contenuto dell'offerta, in conseguenza dell'attribuzione di un giudizio di inidoneità, non ricada nella fattispecie del rito camerale super-accelerato di cui all'art. 120 commi 2-*bis* e 6-*bis* cpa (v. TAR Venezia Sez. III 24 marzo 2017 n. 140). Questo rito è infatti utilizzabile solo quando l'esclusione avvenga prima dell'esame dei dettagli tecnici dell'offerta da parte della commissione giudicatrice, ossia quando si discuta esclusivamente del possesso dei

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per l'ingresso nella procedura di gara. Non appare invece applicabile quando la stazione appaltante abbia espresso un giudizio di valore sull'offerta già ammessa, nel confronto con le altre offerte. La conclusione non cambia se il raggiungimento o il superamento di una soglia minima di punteggio sia prevista dalla *lex specialis* come condizione per accedere a una fase successiva della medesima procedura, in quanto, una volta che l'offerta sia stata valutata, anche solo parzialmente, l'oggetto sostanziale della controversia è il giudizio sull'offerta stessa, e non l'esclusione del concorrente, che è solo un riflesso del punteggio attribuito.

Sull'incompatibilità per rapporti di consulenza

16. Una prima censura di incompatibilità riguarda il prof. Vaccari, che nel *curriculum* datato 29 marzo 2016 (v. doc. 13 delle ricorrenti) ha affermato di essere impegnato dal 2014 in un rapporto di consulenza con la società NCE srl, ossia con uno dei partecipanti alla gara. Questa circostanza farebbe supporre l'esistenza di rapporti di credito nei confronti di uno dei concorrenti al momento della nomina della commissione giudicatrice (3 novembre 2016), in violazione dell'art. 77 comma 6 del Dlgs. 50/2016 e dell'art. 51 cpc.

17. Occorre però sottolineare che in corso di causa, con *e-mail* del 23 marzo 2017, il prof. Vaccari ha precisato (v. doc. 23 del Ministero dell'Ambiente) di aver concluso la collaborazione con NCE srl, anche sotto il profilo economico (pagamento della fattura), ancora nel dicembre 2015.

18. Questa spiegazione può essere ritenuta attendibile, e di conseguenza la dichiarazione del prof. Vaccari del 21 novembre 2016 circa l'assenza di cause di incompatibilità (v. doc. 18-d del Ministero dell'Ambiente) può essere considerata veritiera, in quanto la stessa NCE srl, con nota del 22 ottobre 2015 (v. doc. 25 del Ministero dell'Ambiente), ha precisato che il rapporto di collaborazione doveva considerarsi ormai concluso, salva la possibilità di una successiva riattivazione. Del

resto, il prof. Vaccari, in un diverso *curriculum* datato 17 novembre 2016, presentato al Comune di Montichiari, aveva esposto come cessata a dicembre 2015 l'attività professionale per conto di NCE srl (v. doc. A-B-C-D del Ministero dell'Ambiente).

19. Un intervallo di circa un anno (dicembre 2015 - novembre 2016), senza pendenze economiche, e apparentemente senza contatti per la stipula di un nuovo rapporto professionale, può essere considerato sufficiente per restituire la necessaria serenità di giudizio nella successiva procedura di gara, nonostante la presenza dell'ex committente tra i concorrenti.

Sull'incompatibilità per attività preliminari alla gara

20. Una seconda censura di incompatibilità riguarda l'attività svolta da tre commissari (prof. Gorio, dott. Vercesi, prof. Vaccari) prima dell'indizione della gara, consistente nella raccolta della documentazione scientifica e amministrativa sull'inquinamento del sito. Al prof. Gorio (v. disciplinare - doc. 2 del Ministero dell'Ambiente) è stato assegnato in particolare il compito di redigere la relazione di sintesi, poi allegata agli atti di gara. Vi sarebbe quindi violazione dell'art. 77 comma 4 del Dlgs. 50/2016, il quale stabilisce che i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

21. Questa tesi non appare condivisibile. L'art. 77 comma 4 del Dlgs. 50/2016 ha il duplice scopo di garantire la libertà di elaborazione delle offerte e l'imparzialità della valutazione delle stesse, a garanzia tanto dei concorrenti quanto della stazione appaltante. Impedendo che i medesimi soggetti possano influire sul contenuto del servizio da aggiudicare e sul risultato della procedura di gara, la norma previene due situazioni parimenti svantaggiose per la concorrenza, ossia che l'offerta venga indirizzata verso un modello fisso (potenzialmente inefficiente) e che si formi un pregiudizio a favore di un'impresa particolare.

22. Qualora non si presenti nessuno di questi rischi, la circostanza che la stazione appaltante si avvalga a più riprese degli stessi professionisti è irrilevante.

23. Nello specifico, i commissari impegnati nella consulenza preliminare non hanno poi partecipato alla stesura delle regole di gara. È vero che tra gli atti di gara rientra anche la relazione di sintesi, ma la funzione di questo documento, come si è visto sopra, consiste nell'esposizione della documentazione scientifica e amministrativa progressivamente accumulatasi sullo stato di inquinamento del sito. Non sembrano esservi, e comunque non sono state evidenziate, omissioni o forzature interpretative che indirizzino l'elaborazione dei progetti di bonifica verso specifiche tecnologie detenute da imprese particolari.

24. L'unica indicazione, indiretta, sull'impostazione della bonifica (peraltro solo della falda, e con riferimento all'intero SIN "Brescia – Caffaro") è quella contenuta nello studio di fattibilità di Sogesid spa del settembre 2015, richiamato nella relazione di sintesi. Si tratta di uno studio ancora sottoposto a istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente (v. conferenza di servizi del 23 febbraio 2016 – doc. 26 della controinteressata). Lo studio propone un metodo combinato, che punta a ridurre la massa di contaminazione con tre differenti approcci. Non sarebbe tuttavia corretto affermare che la relazione di sintesi riveli la preferenza degli estensori per un'impostazione basata di una combinazione di tecnologie. In realtà, era necessario dare notizia anche dello studio di Sogesid spa, in modo che nella progettazione di interventi di bonifica su singole aree tutti i concorrenti disponessero di una base omogenea di informazioni, e di adeguati punti di riferimento per redigere nel modo più completo le rispettive offerte tecniche e per determinare il costo delle stesse.

25. Non sembra rivelare un pregiudizio destinato a danneggiare le ricorrenti neppure l'avvertimento (contenuto nella relazione di sintesi, ma presente nello studio di Sogesid spa, ed espresso anche dall'ARPA nel parere acquisito alla

conferenza di servizi del 23 febbraio 2016) che il metodo ISCR, consistente nell'immissione di reagenti in falda, avrebbe dovuto accompagnarsi a una dimostrazione sperimentale di efficacia. È evidente che l'abbandono di una metodologia collaudata come il sistema *Pump & Treat*, su cui si basa la MISE, richiede particolari garanzie: sottolineare l'esigenza di produrre documentazione scientifica è quindi perfettamente ragionevole.

Sul giudizio di inadeguatezza dell'offerta delle ricorrenti

26. La questione della formazione della commissione giudicatrice, osservata sotto il profilo della competenza professionale dei componenti, viene proposta anche come argomento contro il giudizio negativo sull'offerta delle ricorrenti.

27. Al riguardo, occorre precisare che il progetto di bonifica delle ricorrenti corrisponde alla tipologia ISCR, interamente per la falda, in parte per il suolo (v. doc. 8 e 9 delle ricorrenti). Il carattere comune a entrambi gli interventi consiste nell'impiego di sostanze di origine vegetale (lisati vegetali), non contenenti prodotti chimici né microorganismi. In particolare:

(a) per la bonifica delle acque sotterranee è previsto un intervento *in situ*, con iniezione in falda di miscele di ammendanti in grado di provocare la precipitazione dei metalli e la biodegradazione degli inquinanti organici. Non è previsto un sistema *Pump & Treat*, e anzi è prefigurato lo spegnimento entro 24 mesi della MISE attualmente in esercizio, o di quella di nuova realizzazione, salvo monitoraggio in accordo con la stazione appaltante;

(b) per il suolo si distingue una bonifica *on site* e una bonifica *in situ*. La bonifica *on site* prevede lo scavo del terreno, sul presupposto che le aree interessate siano libere da infrastrutture fuori terra, il trasporto del materiale in un'area apposita, un processo di *Biosoilwashing* con utilizzazione dell'acqua in uscita dal sistema *Pump & Treat* esistente o di nuova realizzazione, il recupero della frazione solida decontaminata e l'invio a depurazione della frazione liquida. La bonifica *in situ* non

prevede la rimozione del terreno ma il posizionamento di una rete di tubazioni forate, attraverso le quali sono disperse nel suolo le miscele decontaminanti.

28. I commissari hanno fondato il loro giudizio negativo (v. doc. 4 delle ricorrenti) su una pluralità di considerazioni. In particolare:

(a) per quanto riguarda la bonifica delle acque sotterranee, le valutazioni critiche sono così riassumibili: (1) mancata dimostrazione della maturità della tecnologia proposta, e insufficienti informazioni sui sottoprodotti derivanti dall'immissione degli ammendanti; (2) assenza di soluzioni alternative per il caso di esito non soddisfacente delle prove condotte in laboratorio; (3) limitatezza dei precedenti, in quanto le esperienze sull'utilizzazione dei lisati vegetali riguardano soprattutto stabilimenti di cromatura e nichelatura; (4) mancata valutazione del costo del *decommissioning* delle infrastrutture presenti nello stabilimento; (5) mancato approfondimento dei problemi e dei costi collegati al sistema *Pump & Treat* della MISE;

(b) per quanto riguarda il suolo, le valutazioni critiche sono analoghe: (1) assenza di dati circa l'efficacia della tecnologia su scala reale; (2) mancato coordinamento tra il processo di *Biosoilwashing* e il sistema *Pump & Treat* necessario per il suo funzionamento; (3) mancata giustificazione dei tempi di trattamento indicati.

29. In questo quadro fattuale, le censure proposte dalle ricorrenti per dimostrare lo sviamento del giudizio dei commissari non sono condivisibili.

30. Preliminarmente, occorre sottolineare che, nonostante la pubblicazione di un apposito avviso che sollecitava l'invio di dichiarazioni di disponibilità a far parte della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dal regolamento interno transitorio approvato ai sensi dell'art. 77 comma 12 del Dlgs. 50/2016, non è stata in realtà presentata alcuna autocandidatura (v. relazione depositata dal Ministero dell'Ambiente in data 3 aprile 2017). Pertanto, non potendovi essere un confronto tra autocandidature, i commissari sono stati individuati direttamente dalla stazione

appaltante, senza che questo possa introdurre sospetti di opacità nella procedura di gara.

31. Per quanto riguarda la scelta di privilegiare le competenze ingegneristiche (la commissione giudicatrice era composta da tre ingegneri, un geologo e un chimico), si ritiene che tale soluzione sia giustificata nel caso in esame (i) per il fatto che sono stati scelti professionisti con esperienza concreta in operazioni di bonifica, quindi non estranei all'utilizzo di tecniche di biorisanamento collaudate, (ii) per la presenza di rilevanti problemi idraulici, (iii) per la necessità di programmare lo smantellamento delle infrastrutture presenti nello stabilimento.

32. La predominanza della componente ingegneristica nella commissione giudicatrice non sembra aver danneggiato le ricorrenti, il cui progetto si basava sull'impiego di lisati vegetali (anziché di sostanze chimiche, come nel caso degli altri concorrenti). I commissari hanno in realtà evidenziato alcuni punti effettivamente problematici dell'offerta tecnica delle ricorrenti.

33. Per quanto riguarda l'impiego di lisati vegetali, essendovi uno scenario di contaminazione molto articolato, appare effettivamente necessario fornire la prova della maturità della suddetta tecnologia in relazione all'intero pannello degli inquinanti. Il progetto delle ricorrenti può invece fornire referenze solo relativamente ad aree inquinate che ospitavano stabilimenti di cromatura e nichelatura. È vero che la tecnologia proposta viene impiegata anche in un'area con inquinamento da solventi clorurati (area ex Chimica Bianchi di Rho), ma questa bonifica è ancora in corso, e dunque i risultati sono parziali e provvisori. Inoltre, la stessa offerta delle ricorrenti (v. doc. 9, pag. 17) precisa che nelle prove di laboratorio sono stati utilizzati terreni con concentrazioni di PCB inferiori a quelle presenti nello stabilimento Caffaro. Si tratta di un limite di affidabilità che non può essere trascurato, vista la diffusione di questo inquinante segnalata nella relazione di sintesi.

34. In un simile contesto, il fatto che abbia pesato in negativo la mancanza di soluzioni alternative non costituisce violazione della regola che esclude le offerte a contenuto incerto. In realtà, la presenza di soluzioni ad ampio spettro, con la combinazione di più tecnologie, è una garanzia di successo che la stazione appaltante può legittimamente premiare attraverso il punteggio. Rimangono naturalmente ammissibili le soluzioni basate su una sola tecnologia, ma deve trattarsi di una tecnologia già sperimentata e in grado di affrontare tutte le esigenze della stazione appaltante, non essendovi alcun obbligo per quest'ultima di accettare il rischio di una soluzione innovativa non ancora pienamente testata.

35. Sono pertinenti anche le osservazioni dei commissari sull'insufficienza delle informazioni relative ai sottoprodotti derivanti dall'immissione degli ammendanti in falda. La necessità di un approfondimento emerge dalla stessa offerta delle ricorrenti, nella quale si precisa (v. doc. 8, pag. 8) che tra i prodotti intermedi della biodegradazione degli inquinanti organici vi è il cloruro di vinile. Trattandosi di una sostanza classificata come tossica dall'Istituto Superiore di Sanità (v. doc. 27 e 28 della controinteressata), occorre valutare con attenzione i rischi di un eventuale rilascio nell'ambiente.

36. Per quanto riguarda poi la bonifica del suolo, i commissari hanno correttamente rilevato che il progetto *on site* delle ricorrenti prevede l'utilizzo dell'acqua emunta con il sistema *Pump & Treat* della MISE attualmente in esercizio, o di quella di nuova (e non meglio precisata) realizzazione, senza però indicare come tutto questo si integri nello schema complessivo, e senza tenere conto dei relativi costi. Manca un preciso coordinamento anche con la procedura di bonifica della falda, nell'ambito del quale è invece previsto lo spegnimento del sistema *Pump & Treat* entro 24 mesi. È vero che la stazione appaltante, attraverso la risposta al quesito 9-a (v. doc. 18 delle ricorrenti), ha escluso la MISE dal perimetro dell'offerta, tuttavia, se le infrastrutture della MISE sono coinvolte nel progetto di

bonifica (per essere utilizzate o per essere dismesse) è necessario che tali infrastrutture e i relativi costi entrino nell'equilibrio tecnico ed economico del progetto, alla pari di ogni altro elemento dell'offerta.

37. Allo stesso modo, devono essere presi in esame i costi dello smantellamento degli edifici e degli impianti presenti, se la rimozione degli stessi è una condizione necessaria per procedere alla bonifica del terreno sottostante.

Conclusioni

38. Il ricorso deve quindi essere respinto, compresi i motivi aggiunti, sia relativamente alla parte impugnatoria sia per quanto riguarda le domande di risarcimento.

39. Le spese seguono la soccombenza, e, tenendo conto della complessità della vicenda, possono essere liquidate in € 2.500, oltre agli oneri di legge, a favore di ciascuna delle parti costituite. Le ricorrenti sono obbligate in solido al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(a) respinge il ricorso, compresi i motivi aggiunti, sia relativamente alla parte impugnatoria sia per quanto riguarda le domande di risarcimento;

(b) condanna le ricorrenti in solido a versare a ciascuna delle parti costituite, a titolo di spese di giudizio, l'importo di € 2.500, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

L'ESTENSORE
Mauro Pedron

IL PRESIDENTE
Giorgio Calderoni

IL SEGRETARIO